

**Dispositivo**

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

---

**Ricorso proposto il 7 ottobre 2022 — SD / EMA****(Causa T-623/22)**

(2023/C 24/58)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* SD (rappresentante: A. Steindl, avvocata)*Convenuta:* Agenzia europea per i medicinali (EMA)**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'EMA del 21 luglio 2022 (EMA/254928/2022), recante rigetto del reclamo del ricorrente del 4 maggio 2022 avverso la decisione dell'EMA dell'8 aprile (EMA/191392/2022);
- nel caso in cui il ricorrente risultasse vittorioso, condannare l'EMA alle spese sostenute o ancora da sostenere del ricorrente, e, nel caso in cui risultasse soccombente, per ragioni di equità ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, dichiarare che l'EMA sopporterà le proprie spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorso è diretto contro la decisione dell'EMA del 21 luglio 2022 (EMA/254928/2022), che nega al ricorrente il pieno accesso a tre documenti. Tali documenti riguarderebbero le «specific obligation N. 1(a)» (in prosieguo: le «SO1a») quale parte degli obblighi specifici del Comirnaty previsti nella decisione di esecuzione C(2020) 9598 final della Commissione del 21 dicembre 2020 <sup>(1)</sup>.

Il ricorso è fondato sui seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe, in tutto o almeno in parte, l'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 <sup>(2)</sup> relativo alla tutela degli interessi commerciali.

Le espunzioni violerebbero le altre disposizioni giuridiche dell'EMA che si applicano parallelamente e che avrebbero dovuto essere incluse nel criterio di interpretazione e che sono state ignorate nella decisione impugnata. Inoltre, la decisione sarebbe viziata da un errore di diritto per aver presupposto l'esistenza di un segreto commerciale e per l'assenza di prove comprensibili del danno potenziale subito dalla BionTech in ragione della divulgazione dei documenti relativi alle SO1a, che avrebbero una esigenza di pubblicità quale criterio di ammissibilità determinante. L'EMA sarebbe tenuta, in base alla sua funzione ufficiale, a dare al ricorrente un accesso pieno e privo di errori di diritto alle informazioni controverse.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe in tutto o almeno in parte l'articolo 4, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

La decisione sarebbe viziata da un errore in diritto, poiché l'EMA respinge l'interesse pubblico per i documenti relativi alle SO1a, sebbene il ricorrente nel suo ricorso abbia sufficientemente insistito sul collegamento tra la natura giuridica delle SO1a e l'accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.

- (<sup>1</sup>) Decisione di esecuzione C(2020) 9598 final della Commissione, del 21 dicembre 2020, che concede a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio l'autorizzazione condizionata ad immettere in commercio il «Comirnaty — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)», un medicinale per uso umano.
- (<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

## Ricorso proposto il 7 ottobre 2022 — Austria/Commissione

(Causa T-625/22)

(2023/C 24/59)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Parti

*Ricorrente:* Repubblica d'Austria (rappresentanti: A. Posch, M. Klamert e F. Koppensteiner, nonché S. Lünenbürger, K. Reiter e M. Kottmann, avvocati)

*Resistente:* Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 luglio 2022, L 188, pagg. 1–45;
- condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sedici motivi. I primi otto motivi riguardano l'energia nucleare e gli altri otto il gas fossile.

#### Motivi concernenti l'energia nucleare

1. Primo motivo: adottando il regolamento impugnato, la Commissione avrebbe violato i principi e le norme procedurali derivanti dal regolamento (UE) 2020/852 (<sup>1</sup>) e dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio». La valutazione d'impatto e la consultazione pubblica sarebbero state erroneamente omesse. Il gruppo di esperti degli Stati membri e la piattaforma non sarebbero stati sufficientemente coinvolti. Inoltre mancherebbe la valutazione della compatibilità del regolamento impugnato con gli obiettivi della normativa europea sul clima, come richiesta dall'articolo 6, paragrafo 4, di detta legge.
2. Secondo motivo: il regolamento impugnato violerebbe l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. La disposizione sarebbe applicabile fin dall'inizio solamente alle attività di transizione ad elevata intensità di carbonio e, pertanto, non riguarderebbe l'energia nucleare a bassa emissione di carbonio. In ogni caso, l'energia nucleare non soddisferebbe i requisiti specifici dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. A tale riguardo, il regolamento impugnato sarebbe quanto meno viziato da una carenza di esame e di motivazione. In proposito violerebbe anche l'articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (UE) 2020/852 e il principio di precauzione sancito dal diritto primario.
3. Terzo motivo: la classificazione dell'energia nucleare come ecosostenibile violerebbe il principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 17 e all'articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2020/852, nonché il principio di precauzione previsto dal diritto primario. La Commissione non raggiungerebbe il livello di protezione